



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 febbraio 2022
(OR. en)

6357/22

EF 58
ECOFIN 144
DELA CT 31

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 febbraio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 851 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.2.2022 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 851 final.

All.: C(2022) 851 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.2.2022
C(2022) 851 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.2.2022

**che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio
specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di
indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2019/2175 (il "regolamento"), che modifica, tra l'altro, il regolamento (UE) 2016/1011 (il "regolamento sugli indici di riferimento" o "BMR"), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27 dicembre 2019. Esso conferisce all'ESMA nuovi poteri di vigilanza in relazione agli amministratori degli indici di riferimento. In particolare, il nuovo articolo 40, paragrafo 1, del BMR stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2022, l'ESMA sarà l'autorità competente per:

- gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del BMR; e
- gli amministratori degli indici di riferimento di paesi terzi di cui all'articolo 32 del BMR, ossia amministratori di paesi terzi soggetti al regime di riconoscimento del BMR.

L'articolo 48 terdecies, paragrafo 1, BMR impone all'ESMA di addebitare commissioni a carico degli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi. Tali commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la vigilanza degli amministratori di indici di riferimento di sua competenza e devono essere proporzionate al fatturato dell'amministratore. Le commissioni dovrebbero anche coprire il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a seguito di una delega di compiti da parte dell'ESMA, ai sensi dell'articolo 48 quaterdecies del BMR. Il potere di adottare un atto delegato in materia di commissioni è previsto all'articolo 48 terdecies, paragrafo 3, del BMR. A norma di questa disposizione, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 18 giugno 2020 la Commissione ha chiesto all'ESMA un parere (consulenza tecnica) sui regolamenti delegati della Commissione da adottare a norma dell'articolo 48 terdecies, paragrafo 3, del BMR.

A seguito di un'approfondita valutazione tecnica, dal 23 settembre 2020 al 6 novembre 2020 l'ESMA ha condotto una consultazione pubblica sugli aspetti tecnici del regolamento delegato previsto in materia di commissioni. Alla consultazione pubblica hanno risposto sei portatori di interessi.

L'ESMA ha presentato la consulenza tecnica il 23 marzo 2021.

In generale, i partecipanti hanno espresso sostegno all'impostazione proposta dall'ESMA per quanto concerne il tipo di commissioni, il loro importo e le modalità di riscossione. Alcuni partecipanti hanno osservato che le commissioni proposte per gli amministratori di paesi terzi fossero troppo alte, in particolare tenendo conto del fatto che i profitti degli amministratori di paesi terzi derivanti dalla fornitura di indici di riferimento nell'UE sono limitati. Un portatore di interessi ha rilevato che un livello così elevato potrebbe costituire un ostacolo per le piccole imprese o per le grandi imprese che non ricavano un'ampia parte del proprio introito da attività nell'UE, riducendo in ultima analisi il numero di indici di riferimento disponibili per i cittadini dell'UE. Un altro partecipante ha incoraggiato l'ESMA a rendere trasparente quanto prima il costo complessivo della vigilanza per consentire agli amministratori di indici di riferimento di effettuare i rispettivi ratei in tempo utile. Infine un partecipante ha contestato

l'esistenza di una base giuridica, nel conferimento di poteri per l'atto delegato di cui all'articolo 48 terdecies, per imporre agli amministratori di presentare dati sui ricavi sottoposti a revisione contabile per quanto riguarda la fornitura di indici di riferimento. Sulla base dei commenti sopra citati, l'ESMA, nella propria consulenza tecnica, ha abbassato l'importo delle commissioni proposto per il riconoscimento degli indici di riferimento di paesi terzi.

Gli amministratori degli indici di riferimento rientrano nel mandato di vigilanza dell'ESMA se sono amministratori di indici di riferimento critici o amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi che intendono essere riconosciuti nell'Unione. Per gli indici di riferimento critici, questo passaggio di competenze, che riguarderà solo l'EMMI in qualità di amministratore dell'EURIBOR, non pregiudica gli sforzi internazionali per ridurre la dipendenza dagli indici di riferimento IBOR e migliorare la liquidità dei tassi privi di rischio alternativi¹.

Nel mese di febbraio 2021 il regolamento (UE) 2021/168 ha modificato il regolamento (UE) 2016/1011, sospendendo il capo che disciplina le norme per l'uso degli indici di riferimento dei paesi terzi almeno fino al 2023 (con il mandato alla Commissione di prorogare tale sospensione fino al dicembre 2025 se le circostanze lo richiedono) e imponendo alla Commissione, entro il termine indicato all'articolo 54, paragrafo 6, di agire in merito all'obbligo di riesaminare le disposizioni dei paesi terzi nella loro totalità e, più in generale, l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011, se ritenuto necessario, presentando al Consiglio e al Parlamento una proposta di riforma di tale capo². Di conseguenza, le disposizioni contenute nel presente atto delegato in materia di commissioni di vigilanza per gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi dovrebbero applicarsi solo agli amministratori ubicati in paesi terzi che hanno presentato volontariamente domanda di riconoscimento prima della fine del periodo transitorio e se l'autorità nazionale competente pertinente o l'ESMA ha concesso tale riconoscimento.

Il 19 luglio 2021 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari (EGESC) sulla consulenza tecnica dell'ESMA e sul contenuto dell'atto delegato. L'EGESC ha approvato l'impostazione della Commissione.

Per l'atto delegato è stato previsto un periodo di quattro settimane, dal 30 luglio al 27 agosto 2021, per poter presentare osservazioni, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo

¹ Cfr. ad esempio le osservazioni formulate dall'ESMA nella riunione dell'11 maggio 2021 del gruppo di lavoro sui tassi privi di rischio in euro, https://www.ecb.europa.eu/paym/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/shared/pdf/20210511/2021_05_11_Minutes_WG_on_Euro_RFR_meeting_EDITED.pdf o la più recente relazione sullo stato di avanzamento della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse del Consiglio per la stabilità finanziaria, <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P191120.pdf>.

² L'articolo 54, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/168 recita: *"Entro il 15 giugno 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo continuativo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza, di indici di riferimento di paesi terzi, nonché sulle potenziali carenze del quadro attuale. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il regolamento al fine di ridurre l'ambito di applicazione alla fornitura di determinate tipologie di indici di riferimento o alla fornitura di indici di riferimento ampiamente utilizzati nell'Unione ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa"*.

L'articolo 54, paragrafo 7, recita: *"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 49 entro il 15 giugno 2023 per prorogare il periodo transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 5, al più tardi fino al 31 dicembre 2025, se la relazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo dimostra che, in caso contrario, l'utilizzo continuativo nell'Unione, da parte di entità sottoposte a vigilanza, di determinati indici di riferimento di paesi terzi sarebbe gravemente compromesso o costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria"*.

interistituzionale "Legiferare meglio". I riscontri ricevuti sono stati esaminati approfonditamente prima di decidere di procedere all'adozione del regolamento delegato. In risposta a un'osservazione ricevuta, è stato chiarito che il fatturato applicabile derivante dalla fornitura di indici di riferimento nell'Unione, che costituisce un criterio per determinare le commissioni di vigilanza a carico degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti, corrisponde ai ricavi derivanti dall'uso degli indici di riferimento dell'amministratore da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione.

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per i motivi seguenti:

- la proposta di regolamento segue in gran parte le misure proposte dall'ESMA nella sua consulenza tecnica;
- la decisione di stabilire i criteri per le commissioni è stata adottata nel regolamento sugli indici di riferimento;
- le disposizioni relative alle commissioni incluse nel presente atto delegato sono di natura procedurale. Il regolamento segue la logica dei regolamenti precedentemente adottati in materia di criteri per le commissioni che rientrano nel mandato di vigilanza dell'ESMA.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Gli articoli 1 e 2 del regolamento delegato stabiliscono le disposizioni generali, in particolare l'oggetto e l'ambito di applicazione del presente atto e le definizioni pertinenti.

Gli articoli da 3 a 10 del regolamento delegato stabiliscono le disposizioni in materia di commissioni e contengono la base tariffaria.

Gli articoli 11 e 12 del regolamento delegato contengono le disposizioni finali. Gli articoli contengono le disposizioni transitorie e l'entrata in vigore.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.2.2022

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014³, in particolare l'articolo 48 terdecies, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 48 terdecies del regolamento (UE) 2016/1011 impone all'ESMA di addebitare agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi commissioni associate alle domande di autorizzazione, a norma dell'articolo 34, e di riconoscimento, a norma dell'articolo 32 dello stesso regolamento, nonché commissioni annuali associate allo svolgimento dei suoi compiti a norma di tale regolamento in relazione agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti. L'articolo 48 terdecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che tali commissioni siano proporzionate al fatturato dell'amministratore di indici di riferimento interessato e coprano tutti i costi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione o il riconoscimento e lo svolgimento dei suoi compiti in relazione agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi conformemente a tale regolamento.
- (2) Le commissioni addebitate per le attività dell'ESMA relative ad amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di avanzi o disavanzi. In caso di avanzi o disavanzi significativi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto.
- (3) È opportuno che agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi siano addebitate commissioni associate alle domande di autorizzazione ("commissioni di autorizzazione") e di riconoscimento ("commissioni di riconoscimento") per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per l'elaborazione delle domande di autorizzazione e di riconoscimento, compresi i costi per verificare che le domande siano complete, per chiedere informazioni aggiuntive, per elaborare decisioni

³ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

e per valutare l'importanza sistemica degli indici di riferimento critici nonché la conformità degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi.

- (4) Considerando che la valutazione delle domande, siano esse presentate da amministratori grandi o piccoli, richiede risorse altrettanto ingenti, la commissione di riconoscimento dovrebbe essere una commissione di riconoscimento forfettaria identica per tutti gli amministratori di paesi terzi.
- (5) Sulla base del carico di lavoro previsto e del costo che ciò rappresenta per l'ESMA, che sarà interamente coperto dalla commissione di riconoscimento una tantum, è opportuno che il costo della valutazione di una domanda di riconoscimento sia fissato a 40 000 EUR.
- (6) Gli indici di riferimento critici sono soggetti a un esame più approfondito a norma del regolamento (UE) 2016/1011 e i loro amministratori devono rispettare requisiti organizzativi più rigorosi. Di conseguenza, il processo di autorizzazione rappresenta un carico di lavoro più elevato per l'ESMA. Pertanto la commissione di autorizzazione per l'amministratore di un indice di riferimento critico dovrebbe essere significativamente superiore alla commissione per la valutazione di una domanda di riconoscimento.
- (7) Al fine di promuovere la qualità e la completezza delle domande ricevute e in linea con l'approccio dell'ESMA nei confronti della registrazione delle entità su cui vigila, la commissione di riconoscimento dovrebbe essere dovuta al momento della presentazione della domanda.
- (8) Agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti sono addebitate anche commissioni annuali per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda la vigilanza su base continuativa di tali amministratori. Per gli indici di riferimento di paesi terzi, tali commissioni dovrebbero coprire l'attuazione e il mantenimento degli accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il monitoraggio degli sviluppi normativi e di vigilanza nei paesi terzi. Per gli indici di riferimento critici, le commissioni dovrebbero coprire anche le spese sostenute dall'ESMA in relazione alla vigilanza su base continuativa del rispetto, da parte di tali amministratori, dei requisiti di cui all'articolo 48 terdecies e al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, anche attraverso una conformità comparabile, ove concessa.
- (9) Il costo della vigilanza su base continuativa di un indice di riferimento critico dipende dal fatto che essa imponga o meno all'ESMA di costituire e presiedere un collegio delle autorità di vigilanza per tale indice di riferimento, il che rappresenta un notevole carico di lavoro aggiuntivo. Di conseguenza, nella determinazione delle commissioni di vigilanza è opportuno distinguere i due casi. Per contro, all'interno della categoria degli indici di riferimento critici, non dovrebbe essere necessario differenziare le commissioni di vigilanza in funzione del fatturato annuo dell'amministratore, in quanto gli indici di riferimento critici hanno per definizione un impatto sistemico nell'Unione.
- (10) La domanda di riconoscimento nell'Unione è una decisione presa dagli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi per motivi commerciali, in quanto si attendono che l'offerta dei loro indici di riferimento nell'Unione generi ricavi. Pertanto, per gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti, le commissioni di vigilanza dovrebbero essere modulate in funzione dei ricavi derivanti dall'uso di tali

indici di riferimento nell'Unione. Nei casi in cui non siano generati ricavi, la commissione minima di vigilanza dovrebbe essere fissata a 20 000 EUR.

- (11) Al fine di scoraggiare domande reiterate o infondate, le commissioni di autorizzazione e di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate qualora il richiedente ritiri la domanda. Poiché il lavoro amministrativo richiesto nel caso di una domanda di riconoscimento o di autorizzazione rifiutata è identico a quello richiesto nel caso di una domanda accettata, le commissioni di riconoscimento e di autorizzazione non dovrebbero essere rimborsate in caso di rigetto della domanda.
- (12) A norma del regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ gli indici di riferimento di paesi terzi possono essere utilizzati nell'Unione senza che gli amministratori interessati debbano chiedere l'equivalenza, il riconoscimento o l'avallo durante un periodo transitorio prorogato fino al 2023. Durante questo periodo transitorio il riconoscimento nell'Unione costituisce un regime di "opt-in" per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi, il che indica che i loro indici di riferimento rimarranno disponibili per l'uso nell'Unione al termine del periodo transitorio. Di conseguenza, durante tale periodo le disposizioni relative alle commissioni di riconoscimento e alle commissioni di vigilanza dovrebbero applicarsi solo agli amministratori ubicati in paesi terzi che abbiano presentato volontariamente domanda di riconoscimento prima della scadenza del periodo transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/168 e qualora l'autorità nazionale competente pertinente o l'ESMA abbia concesso il riconoscimento.
- (13) Al fine di garantire l'agevole applicazione dei nuovi poteri di vigilanza attribuiti all'ESMA, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme sulle commissioni che l'ESMA può imporre agli amministratori di indici di riferimento in relazione all'autorizzazione, al riconoscimento e alla vigilanza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "indice di riferimento critico": indice di riferimento critico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011;
- (2) "indice di riferimento di paesi terzi": indice di riferimento il cui amministratore è ubicato al di fuori dell'Unione.

⁴ Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

Articolo 3

Commissioni di riconoscimento e commissioni di autorizzazione

1. L'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione di riconoscimento pari a 40 000 EUR.
2. L'amministratore di un indice di riferimento critico che presenta domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 250 000 EUR.
3. La commissione di autorizzazione e la commissione di riconoscimento sono pagate al momento della presentazione della domanda, previa ricezione della nota di addebito dell'ESMA.
4. In caso di domande ricevute dalle autorità nazionali competenti dopo il 1° ottobre 2021 e trasmesse all'ESMA, le commissioni di riconoscimento sono pagate all'inizio del 2022.
5. Le commissioni di riconoscimento e le commissioni di autorizzazione non sono rimborsate.

Articolo 4

Commissioni annuali di vigilanza

1. L'amministratore di uno o più indici di riferimento critici versa una commissione annuale di vigilanza:
 - (a) di 250 000 EUR, nei casi in cui l'ESMA debba presiedere un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011;
 - (b) di 200 000 EUR, nei casi in cui l'ESMA non debba presiedere un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011.
2. L'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo riconosciuto dall'ESMA versa una commissione annuale di vigilanza calcolata come segue:
 - (a) la commissione annuale di vigilanza per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale totale per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti adeguata in funzione del coefficiente di fatturato;
 - (b) la commissione annuale totale per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti per un dato anno (n) è pari al bilancio di vigilanza dell'ESMA per il regolamento (UE) 2016/1011 per tale anno (n) meno le commissioni annuali di vigilanza che gli amministratori di indici di riferimento critici devono versare all'ESMA per l'anno (n);
 - (c) per ciascun amministratore di paese terzo il coefficiente di fatturato corrisponde alla sua quota di fatturato applicabile nel fatturato aggregato generato da tutti gli amministratori di paesi terzi riconosciuti:
$$\text{Coefficiente di fatturato "amministratore i"} = \frac{\text{fatturato applicabile dell'amministratore i}}{\sum \text{fatturato applicabile di tutti gli amministratori di paesi terzi}}$$
 - (d) la commissione minima annuale di vigilanza per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti è pari a 20 000 EUR, anche quando il fatturato applicabile dell'amministratore di un paese terzo riconosciuto è pari a zero.

3. Gli amministratori di indici di riferimento versano all'ESMA le commissioni annuali di vigilanza pertinenti entro il 31 marzo dell'anno civile in cui sono esigibili. Se non sono disponibili informazioni per gli anni civili precedenti, le commissioni sono calcolate sulla base delle ultime informazioni disponibili per le commissioni annuali. Le commissioni annuali pagate non sono rimborsate.

Articolo 5

Commissioni annuali di vigilanza nell'anno del riconoscimento o dell'autorizzazione

In deroga all'articolo 4, la commissione di vigilanza nel primo anno per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati, con riferimento all'anno in cui sono stati riconosciuti o autorizzati, è calcolata riducendo la commissione di vigilanza, adeguandola in funzione del seguente coefficiente:

$$\text{Coefficiente} = \frac{\text{Numero di giorni di calendario dalla data della registrazione fino al 31 dicembre}}{\text{Numero di giorni di calendario nell'anno (n)}}$$

La commissione di vigilanza del primo anno è versata dopo che l'amministratore è stato informato dall'ESMA che la sua domanda è stata accolta ed entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa nota di addebito da parte dell'ESMA.

A titolo di deroga, se è autorizzato nel mese di dicembre, l'amministratore di indici di riferimento non versa la commissione di vigilanza per il primo anno.

Articolo 6

Fatturato applicabile

Il fatturato di un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto è costituito dai ricavi generati in relazione all'uso dei suoi indici di riferimento da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione durante il suo ultimo esercizio finanziario.

Un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto fornisce all'ESMA, su base annua, dati sottoposti a revisione contabile che confermano i ricavi generati in relazione all'uso dei suoi indici di riferimento nell'Unione. I dati sono certificati da una revisione esterna e sono trasmessi all'ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno. Se l'amministratore di un paese terzo è riconosciuto dopo il 30 settembre di un anno civile, esso fornisce i dati immediatamente dopo il riconoscimento ed entro la fine dell'anno civile del riconoscimento. I documenti contenenti i dati sottoposti a revisione contabile sono forniti in una lingua comunemente utilizzata nell'ambiente dei servizi finanziari.

Se i ricavi comunicati sono espressi in una valuta diversa dall'euro, l'ESMA li converte in un importo in euro al tasso di cambio medio dell'euro applicabile al periodo durante il quale i ricavi sono stati registrati. A tal fine è utilizzato il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

Gli amministratori di paesi terzi riconosciuti prima del 1° gennaio 2022 comunicano all'ESMA il proprio fatturato 2020 entro il 31 gennaio 2022.

Articolo 7

Modalità generali di pagamento

1. Tutte le commissioni sono pagate in euro.
2. I ritardi di pagamento comportano una penale giornaliera pari allo 0,1 % dell'importo dovuto.

Articolo 8

Pagamento delle commissioni per la presentazione della domanda e per l'autorizzazione

1. Le commissioni per la presentazione della domanda, l'autorizzazione o la proroga dell'autorizzazione sono dovute al momento della presentazione della domanda da parte dell'amministratore di indici di riferimento e sono pagate per intero entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'ESMA.
2. L'ESMA non rimborsa le commissioni agli amministratori di indici di riferimento che decidano di ritirare la domanda di autorizzazione.

Articolo 9

Pagamento delle commissioni annuali di vigilanza

1. La commissione annuale di vigilanza di cui all'articolo 4 per un esercizio finanziario è versata all'ESMA entro il 31 marzo dell'anno civile per il quale è dovuta. Le commissioni sono calcolate sulla base delle informazioni più recenti disponibili per le commissioni annuali.
2. L'ESMA non rimborsa le commissioni annuali di vigilanza.
3. L'ESMA invia la fattura all'amministratore dell'indice di riferimento almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento.

Articolo 10

Rimborso delle autorità nazionali competenti

1. In caso di delega di compiti da parte dell'ESMA alle autorità nazionali competenti, solo l'ESMA addebita la commissione di riconoscimento e le commissioni annuali di vigilanza agli amministratori di paesi terzi e agli amministratori di indici di riferimento critici.
2. L'ESMA rimborsa all'autorità nazionale competente i costi effettivi sostenuti per il lavoro svolto a norma del regolamento (UE) 2016/1011 con un importo che soddisfi le seguenti condizioni:
 - (a) l'importo è concordato dall'ESMA e dall'autorità competente prima che abbia luogo la delega di compiti;
 - (b) l'importo è inferiore all'importo totale delle commissioni di vigilanza pagate all'ESMA dagli amministratori di indici di riferimento pertinenti.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 3 non si applica agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi già autorizzati o riconosciuti dalle autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, nel caso in cui il presente regolamento entri in vigore dopo il terzo mese del 2022, le commissioni annuali di vigilanza per il 2022 applicabili agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell'ESMA sono dovute entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura dell'ESMA.

3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, delle commissioni annuali di vigilanza applicabili agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell'ESMA per l'anno 2022, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), il fatturato applicabile si basa provvisoriamente sui ricavi generati nel 2021. Quando il bilancio sottoposto a revisione nel corso del 2021 è disponibile, gli amministratori degli indici di riferimento lo presentano all'ESMA senza indugio. L'ESMA ricalcolerà le commissioni annuali di vigilanza nel corso del 2021 sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile e presenterà una fattura finale per la differenza a ciascun amministratore di indici di riferimento.

Articolo 12

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore e in applicazione il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.2.2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN